

e deve concorrere l'altro estremo, che non possa o non voglia dare contezza di sé alla autorità di sicurezza pubblica.

Ora quando un uomo vi si presenta in questa condizione, che è pubblicista e che da questo lavoro trae onesto guadagno, non solo, ma che anche la sua consorte esercita una professione, si può negare che egli abbia modo di giustificare splendidamente la sua residenza in Milano? Con che autorità voi minacciate l'applicazione dell'articolo 85?

Dunque, poichè voi invocate a ogni momento le garanzie statutarie, quando io vi ho chiesto perchè applicate questa disposizione della legge di pubblica sicurezza, voi dovevate dirmi qual'è il testo di legge su cui vi fondate per applicare ai cittadini la pena del confino; perchè la stessa cosa è dire ad un cittadino: voi dovete coattivamente abitare nel tal luogo, e dire allo stesso individuo: voi non dovete abitare nel luogo ove siete: è sempre la pena del confino che voi applicate arbitrariamente.

Del resto non ci fa meraviglia che voi commettiate degli arbitri in luogo di applicare le leggi, ma trattandosi soltanto di Milano ascoltate un consiglio che può giovarvi. Ieri era l'arbitrio che si commetteva contro un tipografo, oggi è un arbitrio, e ve l'ho dimostrato colla legge alla mano, commesso contro un pubblicista; badate, queste punzecchiature di spillo non sono utili alla causa che credete di difendere, ed è appunto in seguito a queste punzecchiature che si accumulano quelle irritazioni che qualche volta possono esplodere, come il mio amico Costa diceva, individualmente, ed alcune volte possono esplodere in massa, perchè la folla va soggetta a questi scatti collettivi; e voi ne sapete qualche cosa e ne sappiamo qualcosa anche noi.

Io ho richiamato nella mia interrogazione le parole del Re, perchè gli uomini che professano, e credo lealmente, devozione alla Monarchia, dovrebbero guardarsi da emettere affermazioni di rispetto alla libertà, alle garanzie statutarie, quando coi lor fatti tutti i giorni violano codeste decantate garanzie.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Marsengo Bastia, *sotto-segretario di Stato per l'interno.* Io sarei ben lieto di poter discutere la questione che può sorgere dall'interpretazione dell'articolo 85 della legge di pubblica

sicurezza, se ci fosse l'oggetto di questa discussione; ma non ci troviamo, nel caso dell'interrogazione dell'onorevole Bissolati, in tema di espulsione...

Bissolati. Ma lo ha invocato Lei l'articolo 85.

Marsengo-Bastia, *sotto segretario di Stato per l'interno.* Io ho citato l'articolo 85 non perchè, nel caso presente, desse modo all'autorità politica di decretare l'espulsione del Walter Mocchi, ma perchè dava modo alla autorità politica stessa di fargli un semplice avvertimento. Ora io credo che, volendo dare anche una interpretazione ristretta all'articolo 85, come vuole l'onorevole Bissolati, non si possa mai contestare all'autorità il diritto di avvertire un individuo che modifichi la sua condotta, rispettando la legge e tenendosi nei limiti dell'ordine e della legalità.

Presidente. Così è esaurita questa interrogazione dell'onorevole Bissolati al Governo. Ora ne viene un'altra dello stesso onorevole Bissolati al Governo « per sapere se sia vero che l'autorità politica di Palermo abbia fatto pratiche dirette a ottenere la punizione del signor maggiore Mascilli e del signor capitano Pinto per la testimonianza favorevole agli imputati data dai signori ufficiali nel processo contro Barbato e i socialisti palermitani, e, nel caso che il fatto sia vero, per sapere se l'autorità politica di Palermo abbia agito dietro ordine e con l'approvazione del Ministero. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

Marsengo-Bastia, *sotto-segretario di Stato per l'interno.* Nel maggio ultimo scorso si addiveniva in Piana dei Greci allo scioglimento di una società che si riteneva pericolosa alle istituzioni ed all'ordine pubblico. In seguito a questo scioglimento nell'agosto ultimo scorso avendo l'autorità giudiziaria trovato ragione di procedere, si faceva il dibattimento contro il dottor Nicola Barbato ed altri individui ritenuti responsabili dei fatti avvenuti in seguito a quello scioglimento. Fra i testimoni escussi a difesa, vi furono il maggiore Mascilli ed il capitano Pinto, i quali fecero deposizioni favorevoli agli imputati. In seguito a ciò l'autorità politica di Palermo segnalava al Ministero della guerra il maggiore Mascilli ed il capitano Pinto; ma non li segnalava perchè avesse notate le deposizioni favorevoli agli imputati, perchè